

Cassazione civile sez. V, 25/11/2020, n. 26776

Svolgimento del processo

che:

1. Lâ??avviso di accertamento n. (*omissis*), in rettifica del valore ai fini INVIM e di Registro di un atto di compravendita di immobile, al quale avevano partecipato diverse parti, tutte coobbligate al pagamento dellâ??imposta, veniva notificato a (*omissis*) che proponeva ritualmente ricorso risultando soccombente. A seguito di tale pronuncia la (*omissis*) versava allâ??Erario due terzi dellâ??imposta accertata a titolo di riscossione provvisoria, proponendo appello.

2. Nelle more del giudizio di impugnazione, uno dei coobbligati, presentava richiesta di definizione della propria lite a norma della L. n. 289 del 2002. La definizione aveva esito positivo e, pertanto, i giudizi dei condebitori solidali, ivi compreso quello di (*omissis*), venivano dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere.

3. (*omissis*), divenuto erede di (*omissis*), presentava allâ??Ufficio istanza di rimborso della somma pagata dalla madre in pendenza di giudizio e proponeva ricorso, con esito sfavorevole, avverso il diniego dellâ??Ufficio, motivato dallâ??essere state le somme pagate a causa dellâ??esito negativo del ricorso proposto dalla (*omissis*).

Con sentenza n. 326/23/15, depositata il 12.02.15, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia sezione staccata di Lecce accoglieva lâ??appello proposto (*omissis*), ritenendo che il rimborso dellâ??eccedenza delle somme versate dalla contribuente, rispetto a quelle occorrenti per la definizione della lite tributaria mediante condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, spettasse anche nel caso di soccombenza dellâ??amministrazione nel diverso procedimento intentato da altro coobbligato, che poi aveva chiesto, nel precedente giudizio, lâ??estinzione del giudizio a seguito della definizione condonale.

Motivi della decisione

che:

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lâ??Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, al quale lâ??intimato ha replicato con controricorso.

Lamenta la ricorrente la violazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 3, per la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in combinato disposto con lâ??art. 2967 c.c.: nella sostanza si duole dellâ??errata interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 16,

comma 5.

Il ricorso Ã¨ fondato e deve essere accolto.

La citata Legge, art. 16, comma 5, dispone che:â€• 5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle giÃ versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dellâ€™amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dÃ comunque luogo alla restituzione delle somme giÃ versate ancorchÃ eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dellâ€™Unione Europea.â€• A sua volta lâ€™art. 1 dispone â€•1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto lâ€™atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite Ã¨ di importo fino a 2.000 Euro: 150 Euro; b) se il valore della lite Ã¨ di importo superiore a 2.000 Euro: 1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dellâ€™amministrazione finanziaria dello Stato nellâ€™ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sullâ€™ammissibilitÃ dellâ€™atto introduttivo del giudizio, dalla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nellâ€™ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sullâ€™ammissibilitÃ dellâ€™atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata giÃ resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sullâ€™ammissibilitÃ dellâ€™atto introduttivo del giudizio. â€• La norma, secondo il tenore letterale, esclude la possibilitÃ di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione fatta eccezione per il solo caso di soccombenza dellâ€™amministrazione finanziaria: nel caso allâ€™esame nel procedimento instauratosi con il ricorso di M.F. lâ€™amministrazione Ã¨ stata vincitrice e, pertanto, non possono ravvisarsi i presupposti del recupero delle somme.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che trova origine nella decisione delle Sezioni Unite n. 14824/2008, in tema di condono fiscale L. 27 dicembre 2002 n. 289, ex art. 16, il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non Ã¨ consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio, di cui al citato art. 16, comma 5, di totale soccombenza dellâ€™Amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti. (cass. n. 16339/2014; cass. 4573/2019) EÃ¨ stato, in particolare, osservato che la norma in esame ha natura di disposizione eccezionale e derogatoria della previsione generale in forza della quale il condono, in quanto incide in via

definitiva sui debiti tributari dei contribuenti, che vengono ad essere definiti transattivamente con il versamento delle somme a tal fine dovute, non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti (cfr. Cass. S.U. 14828/08), sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. La disposizione derogatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, in quanto tale di stretta applicazione, e perciò applicabile solo in relazione alla fattispecie ivi prevista concerne, in altri termini, la sola ipotesi in cui le somme versate, in forza delle disposizioni vigenti in tema di riscossione in pendenza di lite (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68), eccedenti quelle da corrispondere per la definizione condonale, non risultino dovute a seguito dell'ultima pronuncia di merito, sfavorevole all'amministrazione (cass. n. 27744/2008).

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata; non residuando accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito dalla Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente e la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 18 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

Campi meta

Massima : *In materia di definizione agevolata delle liti fiscali ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, il recupero delle somme maggiori versate dal contribuente anteriormente alla definizione (per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite) non Ã" consentito, anche se tali somme risultano eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.*

Supporto Alla Lettura :

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata (introdotta con la Legge di Bilancio 2023) Ã" una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come lâ?Agenzia delle Entrate-Riscossione, perciÃ² si tratta di uno strumento che puÃ² aiutare i contribuenti in difficoltÃ economiche a risanare la propria posizione fiscale.

Giurispedia.it